



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 77 del 21/01/2026

OGGETTO: S.I.E.C. SOC. COOP.

CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL CANALE DI ADDUZIONE "AVERO-CAURGA-GUALDERA", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi, di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- con determinazione della scrivente Provincia n. 191 del 04/03/2014, è stata assentita alla società Renifail s.r.l. (C.F. e P. IVA 00686760141) con sede a Campodolcino, fraz. Fraciscio, la concessione di derivare acqua dal canale di adduzione afferente una concessione di grande derivazione idroelettrica (oggi assentita alla società A2A S.p.A.), denominato "Avero-Caurga-Gualdera", in territorio del Comune di Campodolcino. Per effetto della concessione l'acqua derivata - nella misura di 300 l/s medi annui e 1.200 l/s massimi istantanei, per un volume annuo pari a 9,5 milioni di mc - viene utilizzata per generare, sul salto nominale di 149,5 m, la potenza nominale media di 440 kW da trasformarsi in energia elettrica;
- la concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 04/03/2014, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/01/2014, n. 4696 di repertorio, registrato a Sondrio il 31/01/2014 al n. 563 serie 1T;
- con determinazione n. 579 del 10 giugno 2014 la concessione è stata volturata a favore della società ERRE2 s.r.l. (P. IVA 0096630147);
- con determinazione n. 358 del 26/04/2017, è stata assentita la variante della concessione in argomento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 19 aprile 2017, n. 4904 di repertorio, registrato a Sondrio il 19 aprile 2017 al n. 3347 serie 1T;
- con determinazione n. 885 del 12/08/2024, la scrivente Provincia ha preso atto delle risultanze delle operazioni di collaudo della derivazione d'acqua in argomento; in particolare, in relazione a quanto

accertato in sede di collaudo, il salto nominale è stato rideterminato in 81,44 m (anziché 81,05 m) e di conseguenza la potenza nominale di concessione in 239,5 kW (anziché 238,4 kW);

CONSIDERATO CHE:

- in data 10/09/2024 con istanza acquisita al prot. n. 27736, la società ERRE2 s.r.l. ha chiesto il preventivo nulla-osta al trasferimento dell'utenza riferita alla concessione di derivazione d'acqua in argomento alla società Società per l'illuminazione elettrica in Chiavenna – Società Cooperativa (in breve anche S.I.E.C. Soc. Coop.) con sede a Chiavenna (SO) in via Cappuccini, 36 (C.F. 00042330142);
- che il Ministero dell'Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – PR_SOUTG_Ingresso 0045674_202240916 in data 17/09/2024 ha comunicato che a carico della società S.I.E.C. Soc. Coop. e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dell'anzidetto decreto legislativo n. 159/2011;
- con nota prot. 28720 del 19/09/2024, la scrivente Provincia ha dunque rilasciato, ai sensi dell'art. 31 c. 3 del R.r. 24.03.2006 n. 2 (art. 20 del R.D. 11.12.1933 n. 1775), il preventivo nulla osta al trasferimento dell'utenza;

ATTESO CHE:

- la società S.I.E.C. soc. coop., in data 30/12/2025 con nota qui registrata al prot. n. 44714, tramite l'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI), ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione in argomento, trasmettendo l'atto del dott. Giorgio Pozzoli, notaio in Morbegno, n. rep. 7504 in data 12 dicembre 2025, con il quale la società ERRE2 S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella società S.I.E.C. soc. coop. (C.F. 00042330142), con sede a Chiavenna, Via Cappuccini, 36, che ha così assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, sorti anteriormente alla predetta fusione;
- che il Ministero dell'Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – PR_SOUTG_Ingresso 0000835_20260108 in data 14/01/2026, ha comunicato che a carico della società S.I.E.C. Soc. Coop. e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dell'anzidetto decreto legislativo n. 159/2011;

DATO ATTO che il trasferimento della concessione comporta automaticamente la successione in capo al nuovo titolare dei beni costituenti la concessione nonché degli oneri, pesi, gravami o utilità ovvero di ogni altro atto, permesso, nulla-osta o autorizzazione che il concessionario pro-tempore ha chiesto ed ottenuto dall'autorità concedente per effettuare lavori di costruzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, di sviluppo o miglioria delle opere e degli impianti afferenti la concessione stessa, ivi comprese le Autorizzazioni Uniche rilasciate in favore del precedente concessionario e ad esso intestate, che trapassano automaticamente in favore del nuovo soggetto che è riconosciuto titolare della concessione;

VERIFICATO che fino all'annualità 2025 (compresa) la società ERRE2 s.r.l. ha provveduto al regolare pagamento dei canoni di concessione alla Regione Lombardia (utenza Id: SO03301402016);

RITENUTO pertanto, su proposta conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi:

DETERMINA

1. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 5, del R.r. 24.03.2006 n. 2, dell'avvenuto trasferimento della titolarità della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in argomento, alla Società per l'illuminazione elettrica in Chiavenna – Società Cooperativa (in breve anche S.I.E.C. Soc. Coop.) con sede a Chiavenna (SO) in via Cappuccini, 36 (C.F. 00042330142);
2. di dare atto che, salvo le predette variazioni del salto e della potenza nominali, la concessione rimane subordinata all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 21 gennaio 2014, rep. n. 4696, registrato a Sondrio il 31/01/2014 al n. 563 serie 1T, così come modificato ed

integrato con il disciplinare integrativo rep. n. 4904 del 19.04.2017, registrato a Sondrio il 19 aprile 2017 al n. 3347 serie 1T;

3. il nuovo titolare della concessione rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
4. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società S.I.E.C. Soc. Coop., trasmettendone altresì copia al Comune di Campodolcino e alla società A2A S.p.A.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Campodolcino (SO), per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
6. di provvedere al conseguente aggiornamento dell'applicativo regionale SIPIUI - Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche (Id. SO03301402016);
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente